



**REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BARI**

Il Tribunale di Bari, Seconda Sezione Civile, in composizione monocratica costituito dal Giudice dott.ssa Simona Merra ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile iscritta al **n.18879/2017** di R.G. Tribunale di Bari in opposizione a decreto ingiuntivo n. 4047/2017 del 23.01.2020 di R.G. n. 12517/2017, promossa da:

Controparte_1 in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Domenico Carone, presso il cui studio sito in Bari alla via Giustino Fortunato n. 5/A ha eletto domicilio, giusta mandato in atti;

- parte attrice opponente -

CONTRO

Controparte_2 in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. *Persona_1*, presso il cui studio sito in Triggiano alla via delle Mura n. 10, giusta mandato in atti;

- parte convenuta opposta -

OGGETTO: Opposizione a decreto ingiuntivo; somministrazione.

CONCLUSIONI: Le parti hanno concluso come da note di trattazione scritta depositate in vista dell'udienza del 26.02.2026 e nei rispettivi scritti difensivi.

CONSIDERATO IN FATTO ED IN DIRITTO

che quanto al profilo processuale inerente alla decisione della causa mette conto rilevare che l'udienza di discussione è stata celebrata in applicazione del disposto dell'art. 127 cult. co. e 127 ter c.p.c.

mediante comparizione figurata nelle forme della trattazione c.d. scritta (cfr. decreto di fissazione udienza).

MOTIVI DELLA DECISIONE

Per quanto strettamente rileva ai fini della decisione, giusta il disposto degli artt. 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., le posizioni delle parti e l'*iter* del processo possono riassumersi come segue.

Con atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo e domanda riconvenzionale notificato in data 25.11.2017 la società *Controparte_1* (d'ora innanzi per brevità "*CP_1* [...]"), impresa mandante e capogruppo con potere di rappresentanza del raggruppamento temporaneo di imprese (A.T.I.), proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 4047/2017 emesso dal Tribunale di Bari in data 23.01.2020 nel procedimento avente R.G. n. 12517/2017, con il quale le veniva ingiunto il pagamento in favore della società *Controparte_2* (d'ora innanzi per brevità "*CP_2*"), della somma di €. 197.360,00, oltre interessi legali e spese di procedura, giusta atto di ricognizione di debito sottoscritto in Bari in data 10.03.2017.

Parte opponente, con l'atto introduttivo del presente giudizio, chiedeva l'accoglimento delle seguenti conclusioni: *"I. in via preliminare, accertare e dichiarare la incompetenza del Tribunale di Bari a pronunciare sul ricorso monitorio introdotto dalla Controparte_2 a numero 12517/2017 R.G. per le ragioni esposte nel presente libello essendo la materia da devolvere alla competenza e a contenzioso arbitrale nel Foro di Bari e, per l'effetto, accertare e dichiarare la nullità del decreto ingiuntivo n. 4047/2017 emesso in data 21.09.2017 dal Tribunale di Bari; II. ferma la preliminare eccezione, in via graduata e nel merito, accertare e dichiarare che il decreto ingiuntivo n. 4047/2017 è stato emesso per somme non dovute, già corrisposte e/o, comunque, esorbitanti, per le ragioni esposte in narrativa, e, per l'effetto, revocare e/o comunque porre nel nulla il decreto ingiuntivo opposto n. 4047/2017 emesso dal Tribunale di Bari in data 21.09.2017; III. ad ogni fine di legge, accertare e dichiarare il debito di €. 90.000,00 della Controparte_2 nei confronti della odierna attrice, società Ing. Controparte_1 e, per l'effetto, accertare e dichiarare e pronunciare la compensazione della ridetta somma; III. con vittoria di spese di lite oltre accessori e spese generali da distrarre in favore del sottoscritto procuratore antistatario"*.

Parte attrice opponente esponeva in fatto che con bando pubblicato in Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 117 del 04.10.2013 veniva indetta una gara con procedura aperta per l'affidamento della progettazione esecutiva ed esecuzione dei lavori di restauro del Castello Svevo e del Complesso Santa Chiara da aggiudicare secondo il criterio della offerta economicamente più vantaggiosa.

Proseguiva l'attrice che in data 27.11.2013, le imprese **Controparte_1** e **Controparte_2** chiedevano di essere ammesse al procedimento di gara e, tempestivamente inviata l'offerta, risultavano aggiudicatarie delle suddette opere di restauro, giusta avviso del 06.06.2014, prot. n. 6430, del Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo che comunicava che con decreto del Direttore regionale n. 113 del 26.06.2014 le predette società risultavano essere affidatarie dei lavori appaltati.

La Ing. **Controparte_1** riferiva che, con atto notarile del 18.07.2014, rep. n. 53417, la Ing. **Controparte_1** e la **Controparte_2** si costituivano in **CP_3** di tipo misto e, in data 05.11.2014, a mezzo di scrittura privata, regolavano i rapporti giuridici sorti per effetto della aggiudicazione dell'appalto e della costituzione in forma associata, **CP_3**

Le parti convenivano che *“Il presente accordo perderà efficacia solo ad ultimazione e collaudo dell'opera, nonché al saldo di tutti i corrispettivi maturati nei confronti della Amministrazione”* (art. 7) e che *“Tutte le controversie riguardanti l'interpretazione, l'applicazione, l'esecuzione, la validità, la risoluzione o l'inefficacia del presente accordo saranno risolte da un Collegio Arbitrale composto da tre arbitri a designarsi, due su indicazione di ciascuna parte e l'altro dal presidente del Tribunale di Bari. Il Collegio Arbitrale giudicherà secondo diritto, giuste le previsioni del c.p.c.”* (art. 10).

Dunque, con l'odierna opposizione l'attrice eccepiva, preliminarmente, l'incompetenza del Tribunale adito in favore di un Collegio Arbitrale giusta previsione di cui agli artt. 7 e 10 della scrittura privata del 05.11.2014 e, nel merito, previo disconoscimento del titolo posto a fondamento dell'opposto monitorio, l'infondatezza dell'avversa pretesa, deducendo di aver corrisposto a controparte in data 10.08.2017, la somma di €. 50.000,00 e in data 11.08.2017, la somma di €. 20.000,00 a titolo di pagamento fornitori, nonché di essere creditrice della somma di €. 90.000,00, per lavori effettuati presso la sede del Castello Svevo e il Complesso di Santa Chiara in Bari che, pertanto, deve essere dedotta in compensazione.

Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 12.07.2018 si costituiva in giudizio la **CP_2**, contestando quanto *ex adverso* dedotto, eccepito e concluso, istando per il rigetto dell'opposizione perché destituita di fondamento giuridico e la conferma del decreto ingiuntivo opposto, con conseguente condanna dell'opponente al pagamento delle spese e dei compensi del giudizio.

Parte opposta eccepiva, in via pregiudiziale e preliminare, la nullità dell'atto di citazione per mancanza dei requisiti di cui ai nn. 3 e 4 dell'atto di citazione, nonché il difetto di legittimazione attiva dell'attrice opponente non avendo enunciato il titolo in virtù del quale procede.

La Upgrading precisava che, a seguito dell'aggiudicazione della "progettazione esecutiva ed esecuzione dei lavori di restauro, adeguamento funzionale e valorizzazione del Castello Svevo e del Complesso Santa Chiara in Bari", con atto a rogito del Notaio *Persona_2* di Castellana Grotte, in data 18.07.2014, repertorio n. 53417, registrato a Bari il 21.07.2014 al n. 18950, serie 1/T, le società *Controparte_2* e "Ing. *Controparte_4* si riunivano in associazione temporanea di imprese (A.T.I.) al fine di espletare la gara indetta dal "Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo" con il bando sopra indicato, designando quale capogruppo mandataria la società "Ing. *Controparte_4* e stabilendo la suddivisione dei lavori nel modo seguente: - impresa capogruppo mandataria "Ing. *Controparte_5*, nella misura dell'83,91% dell'importo totale dei lavori; - impresa mandante *Controparte_2*, nella misura del 16,09% dell'importo totale dei lavori.

Precisava l'opposta che con istanza del 21.09.2015 le ridette società richiedevano ed ottenevano dalla Stazione Appaltante di essere autorizzate a modificare le quote di partecipazione all' *CP_3* che venivano rideterminate come segue: - impresa capogruppo " *Controparte_6* [...] nella misura del 76% dell'importo totale dei lavori; - impresa mandante *Controparte_2* [...] nella misura del 24% dell'importo totale dei lavori.

Detta modifica veniva formalizzata sia con l'atto modificativo di associazione temporanea di imprese a rogito del nominato Notaio *Persona_2* in data 23.10.2015, repertorio n. 54430, registrato a Bari il 29.10.2015 al n. 28026, serie 1/T, sia con l'atto integrativo di associazione temporanea di imprese a rogito sempre del Notaio *Per_2* in data 12.02.2016, repertorio n. 54764, registrato a Bari il 12.02.2016 al n. 4277, serie 1/T.

Proseguiva l'opposta che in entrambi gli atti pubblici le parti richiamavano e confermavano tutti gli altri patti e condizioni che regolavano la vita della *Parte_1* e di cui all'atto a rogito del Notaio *Persona_2* in data 18.07.2014, repertorio n. 53417 e con l'ulteriore precisazione, che nessuno degli atti pubblici a rogito del Notaio *Per_2* sopra menzionati contiene la "clausola arbitrale" invocata dalla controparte.

L *CP_2* assumeva che pur avendo eseguito a perfetta regola d'arte tutte le opere ed attività di sua spettanza e pur avendo la controparte integralmente incassato dalla Stazione Appaltante il corrispettivo dell'appalto - ivi compresa la quota parte di esclusiva pertinenza della società *Controparte_2* - l'opposta si vedeva costretta ad avviare una procedura di recupero dei propri crediti per ottenere dalla Capogruppo Mandataria quanto dalla stessa indebitamente ed illegittimamente trattenuto. Nelle more dell'attività di recupero crediti in parola, la società " [...] *Controparte_6* in data 10.03.2017 sottoscriveva un atto di ricognizione di debito con il quale si riconosceva debitrice della società *Controparte_2* del complessivo importo di

€. 197.360,00 che si obbligava di pagare alle scadenze e con le modalità enunciate nel corpo dell'atto ricognitivo rendendosi, tuttavia, inadempiente.

L'opposta contestava l'eccezione di incompetenza del Tribunale adito alla luce della previsione della scrittura privata e, nel merito, assumeva che avendo l'opponente, successivamente al deposito del ricorso per decreto ingiuntivo, corrisposto ad *Controparte_2* in acconto sul maggior dare di sua spettanza, la complessiva somma di €. 70.000,00, tale contegno avrebbe confermato la sussistenza del credito di parte opposta.

Quanto al presunto credito asseritamente vantato dalla *CP_6* dell'importo di €. 90.000,00, l'oppostane disconosceva la debenza, trattandosi di una pretesa assolutamente generica, infondata e non provata.

Concludeva, pertanto, in via preliminare e pregiudiziale per la nullità dell'atto di citazione, il difetto di legittimazione attiva dell'opponente e la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo e, nel merito, per il rigetto dell'opposizione ovvero, in via subordinata per la conferma del decreto ingiuntivo limitatamente alla minor somma risultante dalla differenza tra l'importo ingiunto e quanto eventualmente oggetto di accertamento; con vittoria di spese.

Rigettata dal precedente Giudice l'eccezione di incompetenza del Tribunale adito, concessa la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo e assegnati i termini per il deposito delle memorie istruttorie, la causa veniva istruita mediante l'espletamento degli interrogatori formali dei legali rappresentanti delle parti e l'audizione di testimoni.

Al termine dell'istruttoria la causa veniva rinviata all'udienza del 26.02.2026 per la precisazione delle conclusioni, e trattenuta in decisione con assegnazione dei termini per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica, ai sensi dell'art. 190 c.p.c..

Tanto premesso in punto di fatto, le questioni sorte nel contraddittorio delle parti devono essere decise secondo l'ordine logico giuridico.

Preliminarmente deve rilevarsi l'inammissibilità della reiterazione dell'eccezione di incompetenza del Tribunale adito in favore del Collegio Arbitrale, essendo stata già rigettata dal precedente Giudice e l'ordinanza che ha statuito sulla competenza, non è stata impugnata dalla Società opponente mediante istanza di regolamento di competenza ai sensi dell'articolo 42 c.p.c..

Ancora in via preliminare deve essere rigettata la domanda formulata da parte attrice opponente di pronuncia di cessazione della materia del contendere per essere stato il credito azionato in via monitoria ammesso nel concordato preventivo R.G. n. 5/2021, omologato nel febbraio 2024.

Invero, come condivisibilmente argomentato da parte opposta, per un verso, l'ammissione di un credito al passivo concordatario comprova la sussistenza del titolo sostanziale del credito stesso che costituisce oggetto di accertamento del presente giudizio e, per altro verso, l'opponente non ha provato di aver effettuato il pagamento del credito in favore della società opposta, sicchè l'obbligazione non si è estinta.

Venendo al merito, l'opposizione è parzialmente fondata e merita accoglimento per quanto di ragione.

Giova premettere che nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, a seguito del quale si instaura un giudizio ordinario di cognizione, si verifica un'inversione della posizione processuale delle parti, mentre resta invariata la posizione sostanziale, con la conseguenza che il creditore opposto, avendo chiesto l'ingiunzione, ha l'onere di provare l'esistenza del suo credito, ossia i fatti costitutivi dell'obbligazione posta a fondamento del decreto ingiuntivo, mentre il debitore opponente deve provare i fatti estintivi, modificativi o impeditivi di quel diritto.

Ne consegue che la regola di ripartizione dell'onere della prova, in applicazione del principio generale di cui all'art. 2697 c.c. si atteggia in modo tale per cui la prova del fatto costitutivo del credito incombe sul creditore opposto che fa valere un diritto in giudizio ed ha, quindi, il compito di fornire gli elementi probatori a sostegno della propria pretesa mentre il debitore opponente, da parte sua, dovrà fornire la prova degli eventuali fatti impeditivi, modificativi o estintivi del diritto di credito (cfr. *ex multis*, Cassazione civile, sez. I, 31 maggio 2007, n. 12765; Cassazione civile, sez. III, 24 novembre 2005 n. 24815; Cassazione civile, sez. I, 3 febbraio 2006, n. 2421); se solleva delle eccezioni volte a paralizzare la pretesa creditoria dell'opposto, dovrà fornire la prova delle eccezioni sollevate.

La recente giurisprudenza di merito ha ribadito tali principi, affermando che in caso di opposizione a decreto ingiuntivo, l'onere di provare la fondatezza di tale domanda incombe sul convenuto nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, in quanto attore sostanziale (cfr. Tribunale Roma, Sez. X, 22/01/2015, n. 1434) e che, nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, in tema di onere della prova, grava su chi fa valere un diritto in giudizio il compito di fornire gli elementi probatori a sostegno della propria pretesa; parte opposta, quindi, deve dimostrare gli elementi costitutivi del credito azionato in sede sommaria, mentre l'opponente ha l'onere di contestarlo, allegando circostanze estintive o modificative del medesimo o l'inefficacia dei fatti posti a fondamento della domanda (cfr. Tribunale Arezzo, 11/01/2017, n. 34; Trib. Roma 19.12.2018 n. 24361).

Tanto chiarito in via di inquadramento generale, nel presente giudizio l'opposta-attrice in senso sostanziale ha dedotto di essere creditrice, nei confronti dell'opponente-convenuto in senso

sostanziale, della somma di €. 197.360,00 in forza della scrittura privata ricognitiva del debito sottoscritta dalla società **CP_1** in data 10.03.2017, con la quale quest'ultima riconosceva di essere debitrice, giusta fatture elencate in premessa, nei confronti di **Controparte_7** della somma di €. 197.360,00, obbligandosi a corrisponderla mediante le seguenti rate: €. 20.000,00 entro il 31.03.2017, €. 20.000,00 entro il 30.04.2017, €. 40.000,00 entro il 31.05.2017, €. 40.000,00 entro 30.06.2017, €. 40.000,00 entro il 30.07.2017 e €. 37.360,00 entro il 31.08.2017.

Parte attrice opponente, dal canto proprio, seppure abbia genericamente disconosciuto la richiamata scrittura privata nell'atto di opposizione, in sede di interrogatorio formale reso all'udienza del 06.06.2022 ha riconosciuto come propria la firma apposta in calce alla ricognizione di debito del 10.03.2017, ancorchè precisando che, successivamente alla sottoscrizione della stessa, ha provveduto al pagamento parziale del proprio debito nella misura di €. 70.000,00 come da copia di bonifici in atti che, peraltro, l'opposta non ha contestato.

La Ing. **CP_1** ha, altresì, dedotto di essere creditrice nei confronti della **CP_2** dell'importo di €. 90.000,00, per lavori effettuati presso la sede del Castello Svevo e il Complesso di Santa Chiara in Bari, chiedendone la compensazione con il maggior credito vantato dall'opposta, ma non ha assolto all'onere probatorio su di essa gravante, non provando l'esistenza di tale credito che ha genericamente ricondotto alla scrittura privata del 05.11.2014 superata dagli atti pubblici costitutivi dell' **CP_3**

Ne consegue, pertanto, che detta pretesa si appalesa destituita di fondamento.

Dalle suesposte considerazioni consegue l'accoglimento parziale dell'opposizione e la sussistenza di un debito residuo della **CP_1** nei confronti della **CP_2** dell'importo di €. 127.360,00, oltre interessi legali dalla domanda al saldo.

Le spese del giudizio seguono il principio di soccombenza e sono liquidate come in dispositivo, sulla base dei parametri di cui alle tabelle allegate al D.M. n. 147/2022, in base allo scaglione di riferimento (da €. 52.001,00 a €. 260.000,00), secondo i valori medi, con riconoscimento delle fasi di studio, introduttiva, istruttoria e decisionale.

P.Q.M.

Il Tribunale di Bari, Seconda Sezione Civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta dalla società **Controparte_1** nei confronti della società **Controparte_2** con atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo e domanda riconvenzionale notificato in data 25.11.2017, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:

1) ACCOGLIE per quanto di ragione l'opposizione proposta dalla società *Controparte_1* [...] e, per l'effetto, REVOCA il decreto ingiuntivo opposto n. 4047/2017 emesso dal Tribunale di Bari in data 23.01.2020 nel procedimento avente R.G. n. 12517/2017;

2) CONDANNA dalla società *Controparte_1* al pagamento nei confronti della società *Controparte_2* della somma di €. 127.360,00, oltre interessi legali dalla domanda al saldo, quale debito residuo tra il maggior importo di €. 197.360,00 e quanto versato a titolo di acconto pari a €. 70.000,00;

3) CONDANNA parte attrice opponente Ing. *Controparte_1* al pagamento in favore della parte convenuta opposta *Controparte_2* delle spese del presente giudizio che liquida in €. 14.103,00 per compensi, oltre ad esborsi, rimborso spese generali del 15% e accessori come per legge.

Così deciso in Bari, il 28.08.2026.

Il Giudice
dott.ssa Simona Merra